


	<b>Tipo Doc.</b> <i>Type of Doc.</i>	<b>N° Doc.</b>  GH20600-PRC-017-01
	<b>PROCEDURA / Procedure</b>	<b>Pagina n.</b> <i>Sheet n.</i>  1 / 10

<b>Riferimento:</b> <i>Reference:</i>	SISTEMA DI GESTIONE-QUALITA'
<b>Commessa:</b> <i>Job nr:</i>	GH20600
<b>Oggetto:</b> <i>Subject:</i>	<b>REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING</b>
<small>Copyright Gas e Heat Spa. Né l'intero né alcuna parte di questo documento possono copiatì in alcun modo né resi accessibili a terzi senza il preventivo consenso scritto di Gas e Heat.          Copyright Gas and Heat spa. All rights reserved. Neither the whole nor any part of this document may be copied in any way nor made accessible to third part without the previous written consent of Gas and Heat.</small>	

**Documentazione di Riferimento:**

*Reference Documentation:*

- GH20600-MAN-20 PARTE GENERALE – Modello 231
- D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

1	06/12/2023				
0	06/09/2021	Prima emissione	OdV-PM	HR-LC	DA-CE
<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preparato</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>



**REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E  
IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING**

N° Doc.  
GH20600-PRC-017-01


Sheet n. 2 / 10

**INDICE**

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
1.1	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	3
<b>2</b>	<b>ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA PROCEDURA</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>RESPONSABILITA'</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE</b>	<b>5</b>
5.1	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
5.2	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
5.3	DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
5.4	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	6
5.4.1	<i>Valutazione preliminare della Segnalazione</i>	6
5.4.2	<i>Gestione della Segnalazione</i>	7
5.4.3	<i>Attività di indagine interna</i>	7
5.4.4	<i>Chiusura della Segnalazione</i>	7
5.5	MISURE DI PROTEZIONE	7
5.5.1	<i>Misure di protezione a tutela del Segnalante</i>	7
5.5.2	<i>Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione</i>	8
5.6	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	8
5.7	DATA PROTECTION	9
5.8	SANZIONI	9
5.9	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	9
5.10	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	10
<b>6</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>10</b>

**ALLEGATI**

GH20600-CI-002 "MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI – WHISTLEBLOWING"  
GH20601-FREG-44 "REGISTRO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI – WHISTLEBLOWING"

	<b>REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING</b>	N° Doc. GH20600-PRC-017-01
		Sheet n. 3 / 10

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a Gas and Heat S.p.A. ("o la **"Società"**) e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società con contestuale protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

La procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il **"Decreto Whistleblowing"**) di *"attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Il sistema di segnalazione qui normato rappresenta la necessaria implementazione ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla singola gestione societaria e inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, anche per l'interesse pubblico collettivo.

Scopo del presente regolamento di Gas and Heat spa è quindi anche quello di inculcare "una "coscienza etica e sociale" sul luogo di lavoro, che incoraggi il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative


La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- la procedura da rispettare;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali o comunque dei superiori gerarchici, etc.
- l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

### 1.1 Ambito di applicazione oggettivo

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (*i.e.* Gas and Heat), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Gas and Heat, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 e del Codice Etico, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le **"Segnalazioni 231"**);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
  - a) appalti pubblici;
  - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
  - d) sicurezza dei trasporti;
  - e) tutela dell'ambiente;
  - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - h) salute pubblica;
  - i) protezione dei consumatori;
  - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

	<b>REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING</b>	N° Doc. GH20600-PRC-017-01
		Sheet n. 4 / 10

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "Violazioni".

## 2 ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA PROCEDURA

**ANAC:** l'Autorità Nazionale Anticorruzione

**Facilitatore:** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

**Modello 231:** modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società

**Persona Coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata

**Segnalante/i:** coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi della normativa di cui al D.Lgs 24/2023 e, in generale, della presente Procedura, tra i quali: dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti.

**Segnalazione Whistleblowing o Segnalazione:** la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura

**Segnalazione Whistleblowing Anonima o Segnalazione Anonima:** le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante

**Soggetti Collegati:** i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

**OdV:** Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

Per ulteriori definizioni ed acronimi relativi alla documentazione di sistema e alle Funzioni Aziendali, si rimanda:

- GH20600-MAN-003 Allegato 3 al manuale SGI "Organization Chart"
- 2010-MAN-6 Allegato 1 al manuale SGI "acronimi e definizioni"
- GH20600-REG-049 "SIGLE AZIENDALI"
- GH20602-MAN-017 "ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA" allegato al DVR aziendale

## 3 RESPONSABILITA'

La presente procedura si applica:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

L'OdV svolge le seguenti attività coadiuvato dal Responsabile della Funzione incaricata:

- Protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato il GH20601-FREG-44 "Registro per la segnalazione delle violazioni – whistleblowing";
- Garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza;
- Monitorare i canali di comunicazione (posta ordinaria e raccomandate);
- Monitorare i canali di comunicazione (mail dedicate e gli strumenti di comunicazione internet);



## REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING

N° Doc.  
GH20600-PRC-017-01

Sheet n. 5 / 10

- Valutare approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie;
- Aggiornare e mettere a disposizione i GH20600-CI-002 "Modulo per la segnalazione delle violazioni – Whistleblowing" compilati in apposito book;
- Segnalare, valutata la sussistenza degli elementi, l'ipotesi di discriminazione al Responsabile di Funzione del dipendente.

Il Responsabile Interno assicura la diffusione della procedura e della relativa documentazione allegata.

Nota:

Qualora la segnalazione ha per oggetto i reati presupposto del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dall'Organizzazione, le responsabilità del processo competono come già previsto all'Organismo di Vigilanza (OdV).

### 4 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

OdV, coadiuvato dalla Funzione incaricata assicura la conservazione e l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza. A tal proposito l'accesso a tali documenti è segregato e garantito dalla Funzione stessa.

I dati personali raccolti nell'ambito di una segnalazione sono conservati per il tempo strettamente necessario al loro trattamento, e comunque compatibilmente con la finalità stessa del trattamento, in osservanza a quanto disciplinato dal Sistema di Gestione per la protezione dei dati Personali.

Il GH20601-FREG-44 "Registro per la segnalazione delle violazioni – whistleblowing" costituisce il riepilogativo delle segnalazioni e l'indice del book cartaceo.

### 5 MODALITA' OPERATIVE

#### 5.1 Contenuto della segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni.


Il Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione. In particolare, la Segnalazione deve contenere, quantomeno:

- le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima;
- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

**La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.**

La Segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il Segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie, cioè alle segnalazioni informali o comunque effettuate al di fuori del sistema whistleblowing (e dunque, in quanto tali, tutelate dai soli principi generali dell'ordinamento giuslavoristico e non dalla particolare disciplina di cui al D.Lgs. 24/2023).

	<b>REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING</b>	N° Doc. GH20600-PRC-017-01
		Sheet n.            6 / 10

Si ricorda che è sempre garantita la riservatezza dei dati del Segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

## 5.2 Canale di segnalazione interna

La Società ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing i seguenti canale di segnalazione interna che consentono l'invio in modalità cartacea od informatica di segnalazioni in forma scritta e garantiscono, anche tramite crittografia, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

1. tramite mail all'indirizzo istituito e gestito dall'Organismo di Vigilanza: **gasandheatsegnalazioni231@gmail.com**;
2. redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura "RISERVATA"/"PERSONALE" tramite posta o a mano: OdV Gas and Heat Spa C/O sede legale della medesima società, indicando un indirizzo, ovvero un recapito mobile, onde gestire la segnalazione;
3. oralmente, contattando il numero 0586.880649, chiedendo un appuntamento telefonico con l'Organismo di Vigilanza di Gas and Heat Spa avvocato Paolo Mascitelli.

## 5.3 Destinatario del canale di segnalazione interna

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni l'**ODV della Società**.

Il nominativo del Destinatario è reso pubblico, affinché, qualora il Destinatario sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione utilizzando canali alternativi di segnalazione interna, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione. Nella fattispecie, dato che il destinatario è l'ODV, destinatari alternativi sono i membri del CDA.

## 5.4 Gestione della segnalazione interna


### 5.4.1 Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario:

- a. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- b. archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 e dalla presente Procedura, come ad esempio:
  - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
  - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
  - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Destinatario ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 5.1 della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Destinatario deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al Segnalante.

	<b>REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING</b>	N° Doc. GH20600-PRC-017-01
		Sheet n. 7 / 10

#### 5.4.2 Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Destinatario svolge le seguenti attività:

- a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- c. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Destinatario ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Destinatario ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

#### 5.4.3 Attività di indagine interna

Il Destinatario al fine di valutare una Segnalazione ha facoltà di svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

#### 5.4.4 Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Destinatario potrà:

1. procedere alla richiesta di attivazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
2. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
3. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.


### 5.5 Misure di protezione

#### 5.5.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente paragrafo e al successivo.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:

	<b>REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING</b>	N° Doc. GH20600-PRC-017-01
		Sheet n. <b>8 / 10</b>

- la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
- la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto<sup>1</sup> o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 5.5.2.
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del paragrafo 5.8).

### 5.5.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal paragrafo 3 della presente Procedura);
- b) la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

### 5.6 Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy. È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale →	l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
nel procedimento disciplinare →	a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

<sup>1</sup> Salvo il caso di informazioni classificate segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.



	<b>REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING</b>	N° Doc. GH20600-PRC-017-01
		Sheet n. 9 / 10

## 5.7 Data protection

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy e secondo l'informativa resa agli interessati trascritta in allegato alla presente procedura (GH20600-CI-002)

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In particolare, viene resa l'informativa privacy di cui all'allegato B) della presente procedura.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-*undecies* del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

## 5.8 Sanzioni

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave<sup>2</sup>.

## 5.9 Canale di segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

<sup>2</sup> Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, nel caso *sub (ii)* è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC



## REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING

N° Doc.  
GH20600-PRC-017-01

Sheet n. 10 / 10

- sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
  3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/per-le-amministrazioni-pubbliche>.

### 5.10 Informazione e formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche nella *intranet* aziendale, all'interno della sezione personale di ciascun dipendente, nonché in una sezione dedicata del sito internet aziendale <https://www.gasandheat.it>

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.

## 6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Codice Privacy:** il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

**Decreto 231:** D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

**Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Decreto Whistleblowing"** "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

**Direttiva (UE) 2019/1937:** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

**GDPR Regolamento (UE) 2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)